

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 luglio 2025, n. 423
CHARISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 08052350728) – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., e del R.R. n. 4/2019, dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Chicco di Frumento", sita nel Comune di Giovinazzo (BA) in Viale Framarino n. 2 per n. 30 posti letto di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio per modifica posti di cui alla DD 111 del 25/03/2024 ed ai fini dell'accreditamento istituzionale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."*

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 *“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”*, stabilisce:

- **all’articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: *“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);*
2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale. *3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.* *4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*

- **all’articolo 29, comma 9**, che: *“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*; Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *“Disposizioni in materia di accreditamento –approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione. I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento

istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia: - prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione); - seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione); - terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo); - quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni*" la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019.

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

"a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan"; b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do". c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte) Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate." - per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità: *"a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";*

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do"; c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata."

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: *"R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accREDITamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze."* la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accREDITamento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue :

Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI

“Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell’art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...)

b) In subordine e nell’ambito del fabbisogno residuo, alle strutture di cui al comma 10 septies dell’art 29 della L.R. n. 9 del 2017: Rsa non autosufficienti e disabili private già in esercizio alla data 30/12/2021 (data di entrata in vigore della L.R. n. 51 del 29/12/2021) e alla RSAA ex art 67 del RR 4 del 2007 che hanno presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. n. 53/2017, e che sono state ammesse alla procedura di qualificazione con DGR 29 marzo 2021, n. 522, purché le stesse entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima deliberazione (BURP n. 51 del 09/04/2021) abbiano presentato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio secondo il modello di domanda allegato alla DGR 793 del 2019. In entrambi i casi, come prevede il comma 10 septies dell’art 29 della L.R. n. 9 del 2017, i posti assegnabili sono massimo un nucleo da 20 pl in presenza di posti disponibili nel fabbisogno di accreditamento e comunque nel limite massimo dei posti letto oggetto di autorizzazione all’esercizio. In presenza di posti disponibili in numero inferiore a soddisfare la richiesta di un nucleo da 20 pl da parte delle strutture di cui al punto b), i posti letto saranno equamente divisi tra le strutture richiedenti;

c) altre strutture già autorizzate o che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell’art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno (...).”

Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO *“I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l’arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l’istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro. Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale rappresentante della struttura che richiederà l’accreditamento ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9/2017 inserendo nell’oggetto della pec la seguente dicitura “ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO [inserire la denominazione del modello ad esempio “Mod. ACCR1”] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio “RSA NON AUTOSUFFICIENTI”] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]”. **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.** Completato l’iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell’Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento.(...)”*

ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

“Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell’istanza di accreditamento: (...)

c. Modello ACCR. 3 – RSAA EX ART. 67 RR 4/2007 CHE HA PRESENTATO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 BIS DELLA L.R. 53 DEL 2017”

d. Modello ACCR. 4 – RSA - CENTRO DIURNO (non autosufficienti e disabili) già autorizzato ovvero già autorizzato e accreditato/accreditabile”

Con **DD n. 288 del 27/06/2022**, la scrivente Sezione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità

richiesta dal Comune di Giovinazzo in relazione all'istanza della società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s – P.I. 08052350728 - con sede legale in Giovinazzo (Ba) alla Via Framarino n°2 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n. 30 posti con DD n. 443 del 14/12/2017 del Comune di Giovinazzo, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di **30 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n.4/2019**, denominata "*Chicco di Frumento*" da realizzarsi nel Comune di Giovinazzo, in Via Framarino n°2.

Con **pec del 16/08/2023** e successiva pec del **30/08/2023**, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Ente al n. 12378 del 29/08/2023 e 13052 del 05/09/2023, la Sig.ra Paparella Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS (P.I. 08052350728) con sede legale nel Comune di Molfetta, in Via Rondò vittime del femminicidio n. 7, trasmetteva istanza di accreditamento formulata secondo i modelli ACCR. 3, ACCR. 4, ai sensi della DGR 880/2023, per la suddette struttura.

Alla predette istanze veniva allegata la seguente documentazione:

- Istanza di autorizzazione alla realizzazione del 24/06/2021 unitamente alle ricevute di avvenuta accettazione e consegna;
- Istanza di autorizzazione all'esercizio del 18/08/2022 unitamente alle ricevute di avvenuta accettazione e consegna;
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Paparella Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale Onlus dichiara: "*Che la Chàrisma possiede i requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n.3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A(...) ed al RR n. 16/2019 (Manuale di accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali).*"
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Paparella Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera. Ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B- Sezione 1; griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2 A.

Con **DD 111 del 25/03/2024**, a seguito dell'istanza presentata in data 18/08/2022, la scrivente Sezione rilasciava l'autorizzazione all'esercizio **di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007 in una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., alla "Chàrisma Cooperativa Sociale ETS" - P.I. 08052350728 - con sede legale in Molfetta (BA) al Rondò Vittime del femminicidio n. 7, con dotazione di **n. 30 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A** denominata "*Chicco di Frumento*" sito in Giovinazzo, alla via Framarino n°2, il cui Responsabile sanitario è il **dott. Brizzi Antonio** nato il 14/03/1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 3.11.1980 con specializzazione in Geriatria e Gerontologia rilasciato dall'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 11.07.1984, abilitato all'esercizio della professione in data novembre 1980, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 22/12/1980 al numero 005990; con la prescrizione per il legale rappresentante della RSA, da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del provvedimento - pena l'inefficacia del medesimo - di trasmettere la seguente documentazione:

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare.

Con **pec del 03/04/2024**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 172799 del 08/04/2024, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata DD 111 del 25/03/2024, la Sig.ra Paparella Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale trasmetteva la documentazione richiesta.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: "*Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione*" la Regione

procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS **n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B.**

Con **nota prot. n. 138003/2025 del 17/03/2025** la scrivente Sezione invitava: ***“il legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1” e specifici per le “strutture per anziani di cui all'allegato B – Sezione 2A” del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase di “Plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.”***, al contempo invitava ***“il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase di PLAN per n.20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A concedibili in accreditamento. (...)”***

Inoltre, giacché per procedere con l'assegnazione dei nuovi posti concedibili in accreditamento, si rendeva necessario un aggiornamento del setting assistenziale rispetto alla situazione delineata nella DD n. 111 del 25/03/2024, con **nota prot. n. 138209/2025 del 17/03/2025** la scrivente Sezione invitava: ***“il legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1” e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, [...], con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. Al contempo invitava:***

- **il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari**, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, a valutare e comunicare a questa Sezione il rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/5 del 2019, tenendo conto del nuovo setting assistenziale ed a ***“trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.”***;
- ***“il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010” per la fase di PLAN per n. 10 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B concedibili in accreditamento. (...)***.

In riscontro alle predette note prot. **n. 138003 e 138209/2025**, il legale rappresentante della **Società Chàrisma Cooperativa Sociale** con **pec del 19/03/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 146130 del 20/03/2025, trasmetteva a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – AReSS:

- l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale e iscrizione all'albo se richiesta;

- Documento di riconoscimento della Sig.ra Paparella Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS
- Scheda di autoverifica dei requisiti organizzativi per RSA non autosufficienti di cui al RR 4/2019;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con cui la Sig.ra Paparella Maria Luigia, in qualità di legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS, dichiara : *“Che la Chàrisma possiede i requisiti comuni e specifici previsti dal Reg. Reg. n. 16/2019.(...)”*
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2A.

In riscontro alla predetta nota prot. **138209/2025**, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, con propria nota prot. n.57307/2025 del 07/05/2025, trasmessa con pec del 07/05/2025 e acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 238972, comunicava che: *“la RSA non autosufficienti RR 4/2019 di titolarità della RSA – Charisma Coop. Soc. Onlus (P.IVA 08052350728) DENOMINATA ‘Chicco di Frumento’ ubicata in Giovinazzo (BA) alla Via Framarino n.2, POSSIEDA i requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 30 posti letto (di cui 20 p.l. di RSA di mantenimento anziani e 10 p.l. di RSA di mantenimento demenze).*

Responsabile sanitario: Dott. Brizzi Antonio nato il 14/03/1955 a omissis, Laureato in Medicina e Chirurgia conseguito presso Università Cattolica del Sacro Cuore il 03/11/1980, Specializzato in Geriatria gerontologia, presso Università Cattolica del Sacro Cuore il 14/12/2003, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5990 del 22/12/1980.”

Unitamente alla predetta nota, con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA rilasciava esito favorevole delle verifiche effettuate in occasione del sopralluogo, viene trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso del titolo di studio, dei titoli professionali, di iscrizione all’albo ove richiesta, della tipologia di contratto stipulato, CCNL applicato, nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge.

Successivamente, con pec del 03/07/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 37571/2025 del 04/07/2025, in riscontro alla succitate note prot. n. **138003 e 138209/2025**, il Qu.O.T.A. trasmetteva alla scrivente Sezione propria nota prot. n. 2340/2025 del 03/07/2025 con cui esprimeva: *“ parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura Rsa non autosufficienti con dotazione di n.30 p.l. di cui n.20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ubicata in Giovinazzo (BA) alla Via Framarino n.2 e denominata “Chicco di frumento”, gestita dalla Società cooperativa sociale “Charisma”, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”*

Considerato quanto sopra, si propone di **rilasciare l’autorizzazione all’esercizio per modifica posti di cui alla DD 111 del 25/03/2024, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., e l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:**

Titolare e Gestore: Chàrisma Cooperativa Sociale ETS (P.Iva: 08052350728)

Rappresentante Legale: Sig.ra Paparella Maria Luigia

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via Rondò Vittime del femminicidio n. 7 – Molfetta (BA)

Sede operativa: via Framarino n. 2 – Giovinazzo (BA)

Attività: Rsa non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 autorizzata all’esercizio con DD n. 111 del 25/03/2024

Denominazione: Chicco di Frumento

N. posti autorizzati di RSA non autosufficienti: n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019

N. posti accreditati di RSA non autosufficienti: n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Brizzi Antonio nato il 14/03/1955 a omissis, Laureato in Medicina e Chirurgia conseguito presso Università Cattolica del Sacro Cuore il 03/11/1980, Specializzato in Geriatria gerontologia, presso Università Cattolica del Sacro Cuore il 14/12/2003, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5990 del 22/12/1980.

Di precisare, inoltre che:

- I. il legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per modifica posti di cui alla DD 111 del 25/03/2024, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., e l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:

Titolare e Gestore: Chàrisma Cooperativa Sociale ETS (P.Iva: 08052350728)

Rappresentante Legale: Sig.ra Paparella Maria Luigia

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via Rondò Vittime del femminicidio n. 7 – Molfetta (BA)

Sede operativa: via Framarino n. 2 – Giovinazzo (BA)

Attività: Rsa non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 autorizzata all'esercizio con DD n. 111 del 25/03/2024

Denominazione: Chicco di Frumento

N. posti autorizzati di RSA non autosufficienti: n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019

N. posti accreditati di RSA non autosufficienti: n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019

Responsabile sanitario: Dott. Brizzi Antonio nato il 14/03/1955 a omissis, Laureato in Medicina e Chirurgia conseguito presso Università Cattolica del Sacro Cuore il 03/11/1980, Specializzato in Geriatria gerontologia, presso Università Cattolica del Sacro Cuore il 14/12/2003, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5990 del 22/12/1980.

- Di precisare, inoltre che:
 - I. il legale rappresentante della Società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
 - IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.
 - V. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

- di notificare il presente provvedimento:
 - alla Società CHÀRISMA COOPERATIVA SOCIALE **ETS**

(**charismaonlus@legalmail.it**);

- al Dipartimento di prevenzione della ASL BARI

(**sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it**),

- al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (**Qu.O.T.A.**)

quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto composto da n.11 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Edoardo Loiodice

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni

di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro